

Codice XST012

D.D. 3 maggio 2017, n. 361

Reg. (UE) n. 1308/2013. Riconoscimento primo acquirente latte e iscrizione Albo dei primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Riconoscimento della ditta CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO - (omissis) - P.IVA 02922400045 con sede in Venasca (CN) Borgata Marauda inf. 8 CAP 12020

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - che abroga a partire dal 1° aprile 2015, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che regolamentava il settore lattiero caseario mediante il meccanismo di quote di produzione - ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, riguardante le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 - contenente le modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - ed in particolare l'art. 3, che subordina il riconoscimento della qualifica di acquirente alla presentazione di apposita richiesta e alle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;

Vista la Determinazione n. 302 del 25 maggio 2015 del Dirigente del Settore Produzioni zootecniche della Regione Piemonte, avente per oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 07 aprile 2015 (Modalità di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) – Prime disposizioni attuative”;

vista la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che prevede al comma 1 dell'art. 8 la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'Allegato A della legge medesima). Nell'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento;

Vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015, con la quale è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal 1° gennaio 2016;

Considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-4193 del 14 novembre 2016, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2008 e dell'art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, nelle more del perfezionamento del processo di riordino delle funzioni riallocate, ha istituito cinque strutture temporanee dirigenziali alle quali ascrivere le funzioni oggetto di riallocazione da svolgere a livello territoriale;

Considerato che relativamente all'ambito territoriale della provincia di Cuneo quale struttura

organizzativa incaricata allo svolgimento dei compiti sopra precisati è stata individuata la struttura temporanea dirigenziale AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO” a partire dal 01/12/2017 sino al 31.12.2017, prorogabile qualora necessario e, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 23 – 4314 del 05/12/2016 ha conferito l’incarico di responsabile ad interim della Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo” il dott. Paolo Balocco;

Vista l’istanza di riconoscimento come Primo acquirente di latte bovino presentata in data **03/02/2017**, a questo Settore dalla ditta **CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, (omissis) - P.IVA 02922400045 con sede in Venasca (CN) Borgata Maraudo inf. 8 CAP 12020;**

Visto il Verbale di istruttoria del **27/03/2017**, e, in particolare, il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dal funzionario istruttore a seguito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all’ottenimento del riconoscimento;

Considerata la momentanea impossibilità alla consultazione diretta della suddetta Banca Dati ed acquisita provvisoriamente l’autocertificazione ex DPR 445/00 relativa all’assenza di situazioni ostative, si ritiene possibile stante l’urgenza del caso, procedere al riconoscimento richiesto sotto condizione risolutiva di una successiva eventuale revoca dello stesso, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per l’erogazione dei servizi di interesse.

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti della Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo”.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e considerato l’art. 6 riguardante i criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

Vista la D.G.R. 41 - 4515 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031"* DGR 14 – 3031 del 14/03/2016”;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata DGR 41 - 4515 del 29 dicembre 2016;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di procedere al riconoscimento della ditta **CASEIFICIO VALVARAITA DI ROMANO RENZO, (omissis) - P.IVA 02922400045 con sede in Venasca (CN) Borgata Marauda inf. 8 CAP 12020**, come Primo Acquirente di latte bovino, a partire dalla data della presente determinazione;
2. di attribuire al Primo acquirente così riconosciuto, il seguente numero di Albo: **0100400082**, sezione Regione Piemonte, dell'Albo dei Primi acquirenti tenuto nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it);

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Balocco